

# I rapporti partecipativi e l'attenuazione della doppia imposizione economica

## Il sistema svizzero della riduzione per partecipazioni



**Lucia Lehmann**

Perito fiscale presso l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino

**La soluzione della cosiddetta "riduzione per partecipazioni" adottata dalla Svizzera per ovviare alla tripla imposizione economica, basata sull'esenzione indiretta dei ricavi da partecipazioni**

### 1.

#### Introduzione


La "riduzione per partecipazioni" è uno degli strumenti fiscali nati dalla volontà di rimediare agli ostacoli che la doppia imposizione pone all'economia. È opportuno anzitutto definire la doppia imposizione ed analizzarne le diverse forme, per ognuna delle quali sono state sviluppate soluzioni diverse allo scopo di limitarne o eliminarne gli effetti negativi.

La doppia imposizione sorge quando lo stesso reddito viene tassato più volte (cfr. Figura 1).

Essa può verificarsi in capo allo stesso soggetto, ed allora si parla di doppia imposizione giuridica. La doppia imposizione giuridica interna (cioè all'interno di un singolo Paese) è generalmente vietata. La doppia imposizione giuridica internazionale invece deriva dal fatto che lo stesso reddito può essere imposto, presso lo stesso contribuente, in più Stati.

Infatti i vari sistemi fiscali possono basare la propria imposizione sia sul principio della residenza (assoggettamento del soggetto fiscale presso il suo luogo di residenza), sia applicando il principio della fonte (assoggettamento del reddito nel luogo dove esso ha origine, sia esso attribuibile ad un soggetto residente o non residente). Gli USA applicano un principio ancora diverso che è quello della cittadinanza (ogni cittadino statunitense, ovunque risieda, rimane assoggettato nella sua nazione di provenienza). La doppia imposizione giuridica internazionale può dunque avere origine nel sovrapporsi delle pretese derivanti dai vari principi di imposizione da parte di più Stati: uno Stato può voler imporre un reddito in quanto di competenza di un contribuente che vi risiede, mentre un altro Stato ritiene di poter tassare lo stesso reddito in quanto originato sul suo territorio. La doppia imposizione giuridica internazionale può però anche nascere dalla diversa definizione da parte dei vari Paesi dei concetti alla base dei principi d'imposizione: ad esempio, le varie legislazioni possono avere una diversa concezione di che cosa si intende per "residente". La doppia imposizione giuridica può essere eliminata unilateralmente, in base alla legge interna di uno Stato, oppure bilateralmente, tramite l'applicazione di una CDI.

**Figura 1:** Il fenomeno della doppia imposizione giuridica ed economica



Vi è poi la doppia imposizione economica, che ha luogo se lo stesso reddito viene tassato presso soggetti fiscali distinti. Ciò succede in particolare nell'ambito delle distribuzioni di utili, siano esse palesi o occulte, delle società di capitali: gli utili vengono imposti una prima volta presso la società che li ha realizzati e saranno poi tassati una seconda volta al momento in cui essi saranno distribuiti ai detentori dei diritti di partecipazione quali loro redditi da dividendi.

In Svizzera il principio della doppia imposizione economica è tuttora vigente. Tuttavia, in quanto essa rappresenta un ostacolo agli investimenti, a livello di imposta federale diretta è stata introdotta dal 1. gennaio 2009 – nell'ambito della cosiddetta Riforma II dell'imposizione delle imprese – un'imposizione attenuata, a certe condizioni, dei dividendi presso le persone fisiche, fissata al 60% per le partecipazioni private e al 50% per le partecipazioni della sostanza commerciale.

Le conseguenze della doppia imposizione economica risultano ancora più pesanti presso i gruppi di società: se l'azionista o socio dell'impresa che distribuisce i propri utili è a sua volta una società, l'utile sarà tassato una prima volta presso il soggetto che lo ha realizzato, una seconda volta quale dividendo presso la società che ne detiene i diritti di partecipazione e, infine, presso l'azionista o socio di quest'ultima quando essa a sua volta distribuirà i propri utili (che comprenderanno il dividendo distribuito dalla figlia). Si parla in questo caso di tripla imposizione economica (o imposizione plurima).

Al fine di ovviare all'imposizione plurima, la maggior parte delle nazioni esenta direttamente i ricavi da partecipazione, escludendoli dalla base di calcolo dell'imposta sull'utile (esenzione diretta). Diversamente la Svizzera, allo stesso scopo, adotta un sistema di esenzione indiretta (metodo dello sgravio): il ricavo da partecipazione concorre a determinare la base di calcolo dell'imposta sull'utile (l'utile imponibile comprende quindi anche i redditi provenienti dalle partecipazioni), ma l'imposta calcolata su questo utile viene poi ridotta – a certe condizioni – di una quota denominata "riduzione per partecipazioni".

## 2.

### Breve excursus storico

La Svizzera conosce l'attuale sistema di riduzione per partecipazioni dal 1. gennaio 1995, quando la nuova LIFD ha introdotto il calcolo della riduzione sui ricavi netti che ha così sostituito la precedente formula basata sui redditi lordi. A più riprese sono poi intervenuti vari aggiornamenti che hanno portato alla normativa attualmente in vigore.

#### 2.1.

##### Il metodo al lordo (fino al 31 dicembre 1994)

Il DIFD – abrogato con effetto al 31 dicembre 1994 – accordava alle società di capitali una riduzione percentuale dell'imposta sull'utile equivalente alla proporzione esistente tra i ricavi lordi conseguiti sulle partecipazioni e i ricavi lordi complessivi, a condizione che si trattasse di partecipazioni determinanti (o qualificate), cioè che raggiungessero almeno il 20% del capitale azionario o sociale oppure che il loro valore ammontasse ad almeno 2 milioni di franchi (articolo 59 DIFD).

#### 2.2.

##### Il metodo al netto (dal 1. gennaio 1995)

Con l'entrata in vigore della LIFD, è stato modificato il metodo di calcolo: la riduzione non doveva più essere calcolata mettendo a confronto i redditi lordi, bensì facendo una proporzione tra il ricavo netto da partecipazioni – corrispondente al reddito delle partecipazioni, dedotti i costi di finanziamento ed un contributo del 5% per la copertura delle spese amministrative – e l'utile netto complessivo della società.

Si tratta di un primo miglioramento, che ha dato origine ad un sistema tecnicamente più corretto. La riduzione basata sul rapporto tra il reddito da partecipazioni e il reddito lordo totale poteva portare ad un'esenzione insufficiente. Dal lato pratico poi, in certi casi, la determinazione del reddito lordo totale presentava delle difficoltà, risolte con la più semplice definizione dell'utile netto complessivo.



#### 2.3.

##### La riduzione sugli utili in capitale e il recupero di ammortamenti (dal 1. gennaio 1998)

Il 1. gennaio 1998 la Legge federale sulla riforma 1997 delle imprese ha portato tra l'altro alla modifica degli articoli di legge concernenti la riduzione per partecipazioni, dove la più importante novità consisteva nell'introduzione della riduzione pure sugli utili in capitale e non più unicamente sulle distribuzioni. Ciò ha permesso alla Svizzera di riacquistare attrattività, in particolare per le società di partecipazione. Veniva pure posta la base legale per il recupero di ammortamenti sul valore delle partecipazioni determinanti non più giustificati.

#### 2.4.


##### La nuova definizione di partecipazione determinante (dal 1. gennaio 2011)

Il 1. gennaio 2011 vengono introdotti i cambiamenti apportati dalla Legge federale del 23 marzo 2007 sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese). È così mutata la nozione di partecipazione determinante, abbassando i limiti minimi di partecipazione per beneficiare della riduzione (dal 20% al 10% e da 2 milioni a 1 milione di franchi): un ulteriore passo avanti nell'attenuazione della tripla imposizione economica.

#### 2.5.

##### L'adeguamento delle leggi cantionali

Anche la LAID – che alla sua entrata in vigore il 1. gennaio 1993 prevedeva un adeguamento entro 8 anni delle leggi cantionali al sistema di riduzione al netto – ha conosciuto un'evol-

**Figura 2:** Condizioni da soddisfare per ottenere la riduzione per partecipazioni scesa al di sotto del 10%

luzione durante gli anni, che ha seguito i cambiamenti intervenuti a livello di imposta federale diretta.

Il testo attualmente in vigore ha obbligato i Cantoni ad uniformarsi alla normativa federale per quel che concerne i redditi da distribuzioni di utile (articolo 28 capoverso 1 e articoli 72a e 72h LAID), mentre li lascia liberi di estendere o meno la riduzione agli utili in capitale (articolo 28 capoverso 1<sup>bis</sup> LAID).

### 3. Il sistema attuale della riduzione per partecipazioni nella LIFD

#### 3.1. Principio

Nel diritto fiscale svizzero attuale, la riduzione per partecipazioni – accordata allo scopo di alleviare la tripla imposizione economica – porta ad un'esenzione indiretta dei ricavi da partecipazione, mediante una riduzione dell'imposta dovuta proporzionale al rapporto tra l'utile netto realizzato con le partecipazioni e l'utile netto complessivo della società. Essa si applica alle partecipazioni di una certa importanza (cosiddette partecipazioni "determinanti" o "qualificate") e viene concessa anche sugli utili in capitale a condizione che la partecipazione alienata sia stata detenuta per almeno un anno e che il ricavo della vendita sia superiore al costo d'investimento.

Particolare importanza riveste la definizione dei vari concetti che vi stanno alla base.

#### 3.2. Condizioni soggettive: chi può far valere la riduzione per partecipazioni?

Possono beneficiare della riduzione per partecipazioni le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) e le società cooperative di diritto svizzero, così come le persone giuridiche estere ad esse assimilabili assoggettate in Svizzera. Le società straniere vengono assimilate – sulla base dell'articolo 49 capoverso 3 LIFD – alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per natura giuridica e forma effettiva, hanno maggiore affinità.

#### 3.3. Condizioni oggettive: su quali redditi si può beneficiare della riduzione per partecipazioni?

Danno diritto alla riduzione le partecipazioni al capitale oppure agli utili e alle riserve di società di capitali o cooperative svizzere e di persone giuridiche estere ad esse assimilabili<sup>[1]</sup>.

Nel caso delle persone giuridiche estere, viene concessa la riduzione per partecipazioni quando la società partecipata può essere parificata ad una persona giuridica svizzera in ragione dell'affinità con essa per la sua natura giuridica e la sua forma effettiva. Vi è quindi la presunzione che si sia in presenza di una tripla imposizione economica, indipendentemente dal regime fiscale del Paese in cui risiede la società figlia.

Essendo l'obiettivo quello di allentare la pressione fiscale sugli imprenditori e non di favorire semplici investimenti finanziari, è fissata una quota di partecipazione minima perché si possa ottenere la riduzione:

- per le distribuzioni di utili: almeno il 10% al capitale azionario o sociale, o almeno il 10% agli utili e le riserve oppure almeno 1 milione di franchi di valore venale;
- per gli utili in capitale: alienazione di una quota di partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale azionario o sociale o di una quota che avrebbe dato diritto ad almeno il 10% degli utili e delle riserve, a condizione che la partecipazione sia stata detenuta per almeno 1 anno. Il concetto di 1 milione di franchi di valore venale – valido per le distribuzioni di utili – non è applicabile nel caso della riduzione per utili in capitale.

Seppur con una formulazione piuttosto contorta, l'articolo 70 capoverso 4 lettera b LIFD specifica che, se in seguito ad un'alienazione parziale di almeno il 10% effettuata dopo il 31 dicembre 2010, la percentuale di partecipazione scende al di sotto del 10%, la riduzione su alienazioni successive può essere ancora concessa se, alla fine dell'anno fiscale precedente l'ulteriore alienazione, il valore venale dei diritti di partecipazione detenuti era di almeno 1 milione di franchi. In pratica, le condizioni da soddisfare per ottenere la riduzione per partecipazioni scese al di sotto del 10% sono le seguenti:

Figura 3: Esempio concernente le condizioni da soddisfare per ottenere la riduzione per partecipazioni scesa al di sotto del 10%

**ESEMPIO APPLICAZIONE ART. 70 CPV. 4 LETT. B) LIFO**

PARTECIPAZIONE X SA acquistata nel 2009		Quota detenuta	Valore a bilancio	Valore venale	Prezzo di vendita
31.12.2010	Stato	20%	2'000'000	6'000'000	
2011	Vendita 1	- 15%	-1'500'000		4'500'000
31.12.2011	Stato	5%	500'000	1'500'000	
<b>2012</b>	<b>Vendita 2</b>	<b>- 2%</b>	<b>- 200'000</b>		<b>600'000</b>
31.12.2012	Stato	3%	300'000	900'000	

**Domande da porsi al momento della vendita 2**

- A. Domanda concernente la vendita precedente (1):
- a) al momento della vendita 1 le partecipazioni sono scese al di sotto del 10%? **Si, sono scese al 5%**
  - b) la vendita 1 è stata effettuata dopo il 31.12.2010? **Si, nel corso del 2011**
  - c) l'utile in capitale realizzato con la vendita 1 ha beneficiato della riduzione per partecipazioni? **Si, rispettava le condizioni (alienazione di una quota di partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale azionario o sociale o di una quota che avrebbe dato diritto ad almeno il 10% degli utili e delle riserve, a condizione che la partecipazione sia stata detenuta per almeno 1 anno)**
- B. Domanda concernente la vendita attuale (2):  
 il valore venale dei diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione (31.12.2011) ammontava ad almeno un milione di franchi? **Si, ammontava a 1'500'000 franchi**

**Avendo risposto affermativamente a tutte le domande, la riduzione per partecipazioni sulla vendita 2 è concessa sulla base dell'art. 70 cpv. 4 lett. b) LIFO**

**Nota:** l'eventuale futura vendita delle partecipazioni restanti al 31.12.2012 (3%) potrà godere della riduzione per partecipazioni soltanto se – al termine dell'esercizio precedente l'alienazione – il loro valore venale salirà ad almeno un milione di franchi (una vendita nel 2013 non beneficerebbe dalla riduzione in quanto il valore venale al 31.12.2012 ≤ 1 milione).

Figura 4: Esempio concernente le condizioni da soddisfare per ottenere la riduzione per partecipazioni scesa al di sotto del 10%

**AMMORTAMENTI DA DIVIDENDO DI SOSTANZA**

Valore contabile della partecipazione F SA presso la madre M SA AL 31.12.2011 **400**

**BILANCIO F SA 31.12.2011**

Attivi	1'000	Capitale dei terzi	400
		Capitale azionario	100
		Riserve aperte	500
	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>

Riserve occulte 0, valore venale F SA (capitale azionario + riserve) **600**

**BILANCIO F SA 31.12.2012**

Attivi	700	Capitale dei terzi	400
		Capitale azionario	100
		Riserve aperte	200
	<b>700</b>		<b>700</b>

Riserve occulte 0, valore venale F SA (capitale azionario + riserve) **300**

⇒ **M SA nel 2012 deve quindi ammortizzare la partecipazione F SA di 100 valore contabile al 31.12.2011 400, valore venale al 31.12.2012 300).**

**Variante A**

La diminuzione delle riserve aperte è dovuta ad una distribuzione di dividendo alla madre M SA; si tratta di un ammortamento in seguito ad un dividendo di sostanza.

**Variante B**

La diminuzione delle riserve aperte è dovuta ad una perdita d'esercizio subita da F SA; si tratta di un ammortamento senza nesso causale con una distribuzione di dividendo.

- A) partecipazioni (a) scese al di sotto del 10%, (b) in seguito ad un'alienazione parziale effettuata dopo il 31 dicembre 2010, (c) il cui utile in capitale realizzato ha beneficiato della riduzione per partecipazioni;
- B) il valore venale dei diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione ammontava ad almeno 1 milione di franchi (cfr. Figure 2 e 3).

**3.4.**

**I ricavi da partecipazioni**

I ricavi da partecipazioni che danno diritto alla riduzione si suddividono in:


- distribuzioni di utili, che raggruppano tutte le distribuzioni di utili ordinarie e straordinarie, sulle quote di partecipazione, i buoni di partecipazione o di godimento. Rientrano pure in questa categoria le distribuzioni dissimulate di utile, purché siano state aggiunte all'utile della società che le ha concesse;



**Figura 5:** Determinazione del costo d'investimento



**Figura 6:** Determinazione dell'utile in capitale al beneficio della riduzione per partecipazioni



- utili in capitale, corrispondenti alla differenza positiva tra provento da alienazione e costo d'investimento della partecipazione venduta.

La definizione del costo d'investimento delle partecipazioni è dunque fondamentale per la determinazione dell'utile in capitale al beneficio della riduzione.

Il costo d'investimento si distingue dal valore contabile-fiscale della partecipazione poiché non comprende in particolare:

- gli ammortamenti derivanti dalla perdita di valore della partecipazione senza nesso causale con una distribuzione di utile (cfr. Figura 4), e di riflesso il recupero di ammortamenti non più giustificati (cfr. Capitolo 4) e le rivalutazioni fino a concorrenza degli ammortamenti derivanti dalla perdita di valore della partecipazione, l'eventuale attivazione di azioni gratuite.

Il costo d'investimento è composto quindi da (cfr. Figura 5):

- il valore di acquisto,
- gli apporti palesi, quali gli aumenti di capitale, l'aggio e le prestazioni a fondo perso da parte degli azionisti,

- gli apporti dissimulati di capitale tassati quale utile, come ad esempio il mancato conteggio di interessi attivi sui prestiti concessi alla società figlia,
- le prestazioni palesi o dissimulate a scopo di risanamento,
- le rivalutazioni in caso di risanamento (articolo 670 CO),
- gli ammortamenti in seguito a distribuzioni di cosiddetti "dividendi di sostanza" (cfr. Figura 4),
- per le partecipazioni già detenute prima dell'anno 1997 il valore contabile-fiscale all'inizio dell'esercizio chiuso durante il 1997 è considerato quale costo d'investimento a quella data.

L'utile in capitale contabile (differenza tra il ricavo derivante dall'alienazione della partecipazione ed il valore contabile-fiscale della stessa) viene pertanto scomposto in (cfr. Figura 6):

- ricavo su partecipazione (plusvalenza), corrispondente alla differenza tra il ricavo derivante dall'alienazione e il costo d'investimento, che beneficia della riduzione per partecipazioni, e
- recupero d'ammortamenti, pari alla differenza tra il costo d'investimento e il valore contabile della partecipazione, che non può godere della riduzione e che rimane quindi interamente imponibile.

**Figura 7:** Determinazione del ricavo netto da partecipazioni

<b>RICAVO NETTO DA PARTECIPAZIONI</b>	
Dividendi	
./. Ammortamenti in relazione alla distribuzione di dividendi di sostanza	
Utili in capitale	
<hr/>	
=	Reddito lordo da partecipazioni
./. 5% del reddito lordo, a copertura delle spese amministrative	
./. Quotaparte costi di finanziamento	
<hr/>	
=	Ricavo netto da partecipazioni

**Figura 8:** Determinazione della riduzione percentuale dell'imposta

$$\frac{\text{Ricavo netto da partecipazioni} \times 100}{\text{Utile netto complessivo}} = \text{Riduzione percentuale dell'imposta}$$

**Figura 9:** Esempio illustrativo di determinazione dell'imposta federale diretta

<b>Conto economico anno x</b>			
Interessi passivi	150	Dividendo part. A SA	100
Altri costi	800	Utile vendita part. B SA	500
		Altri ricavi	1'000
<b>Utile d'esercizio</b>	<b>650</b>		
<hr/>			
Totale attivo di bilancio al 31.12.			20'000
Valore contabile partecipazione A SA al 31.12			1'800
Valore contabile partecipazione B SA al 1.1.			2'600
Costo d'investimento partecipazione B SA			2'900
<hr/>			
<b>Determinazione ricavo netto da partecipazioni</b>			
Distribuzione di utile A SA			100
Utile in capitale B SA (valore di alienazione 3'100 ./. costo d'investimento 2'900)			200
Totale ricavi da partecipazioni			300
- Spese amministrative 5% x 300			- 15
- Costi di finanziamento 150 / 20'000 x (1'800 + 2'600)			- 33
Ricavo netto da partecipazioni			<b>252</b>
<hr/>			
<b>Determinazione riduzione per partecipazioni</b>			
Utile d'esercizio	650		100.000%
Ricavo netto da partecipazioni	252		<b>38.769%</b>
<hr/>			
<b>Determinazione dell'imposta federale diretta dovuta</b>			
Utile d'esercizio			650
x aliquota d'imposta			8.5%
Imposta sull'utile complessivo			55.25
./. Riduzione per partecipazioni: 38.769% di 55.25			- 21.42
Imposta netta dovuta			<b>33.83</b>

**3.5. Ricavo netto da partecipazioni**

Per la determinazione del ricavo netto da partecipazioni (cfr. Figura 7) – che servirà quale numeratore per il calcolo della riduzione – dal reddito lordo (ricavi da partecipazione, al netto degli ammortamenti legati alla distribuzione di dividendi di sostanza) vengono dedotti:

- le spese amministrative, pari di regola al 5% del reddito lordo, fatta salva la prova di spese amministrative effettive inferiori o superiori,
- i costi di finanziamento, che comprendono pure gli interessi passivi sui debiti al portatore, ma non gli interessi ad un tasso eccessivo e sul capitale proprio occulto giusta l'articolo 65 LIFD[2]. Essi vengono dedotti dal ricavo lordo da partecipazioni nella proporzione esistente tra i valori determi-

nanti per l'imposta sull'utile – alla fine dell'esercizio oppure al momento della vendita – delle partecipazioni qualificate che producono un ricavo ed il totale degli attivi al termine dell'esercizio. Secondo la Circolare dell'AFC n. 27 del 17 dicembre 2009 ("Riduzione d'imposta sui ricavi da partecipazioni delle società di capitali e delle società cooperative") non è previsto un calcolo *pro-rata temporis* dei costi di finanziamento attribuiti alle partecipazioni alienate durante l'anno.

**3.6. Utile netto complessivo della società**

L'utile netto complessivo della società – utilizzato quale denominatore nella determinazione della riduzione per partecipazioni – corrisponde all'utile netto imponibile, dopo la deduzione delle perdite accertate degli esercizi precedenti giusta l'articolo 67 capoverso 1 LIFD (cfr. Figure 8 e 9).

## 4.

**Gli ammortamenti e le rettifiche di valore sulle partecipazioni qualificate**

Il 1. gennaio 1998 è entrato in vigore l'articolo 62 capoverso 4 LIFD, che recita "le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativo alle partecipazioni del 20 per cento almeno sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati". Con l'introduzione della Riforma II dell'imposizione delle imprese, il 1. gennaio 2011 il testo viene modificato nel senso che "le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell'articolo 70 capoverso 4 lettera b sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati".



Sia la Circolare AFC n. 9 del 9 luglio 1998 ("Conseguenze della legge federale sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese per quanto riguarda la riduzione d'imposta sui ricavi da partecipazioni delle società di capitali e delle cooperative") che la Circolare AFC n. 27 del 17 dicembre 2009 ("Riduzione d'imposta sui ricavi da partecipazioni delle società di capitali e delle società cooperative") specificano poi che la norma si applica qualora si sia registrata una durevole ripresa di valore della partecipazione<sup>[3]</sup>. Vanno quindi considerate le seguenti casistiche:

- ♦ accantonamenti: le rettifiche di valore formate sulle partecipazioni sotto forma di accantonamento sono aggiunte all'utile qualora non più giustificate, a prescindere dal fatto che siano riferite a partecipazioni qualificate o meno e indipendentemente dal periodo durante il quale sono state operate. Si applica infatti l'articolo 63 capoverso 2 LIFD, che stabilisce in maniera generale che "accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti all'utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati";
- ♦ ammortamenti effettuati negli esercizi precedenti quello che termina nel 1997: per partecipazioni di qualsiasi entità devono essere considerati definitivi e dunque non recuperabili giusta l'articolo 62 capoverso 4 LIFD;

- ♦ ammortamenti effettuati dopo il 1997: sulla base dell'articolo 62 capoverso 4 LIFD gli ammortamenti sono aggiunti all'utile imponibile se non più giustificati solo a condizione che le partecipazioni a cui si riferiscono siano qualificate. Fino all'esercizio 2010: ciò significava che eventuali ammortamenti operati negli anni precedenti venivano recuperati soltanto nel caso in cui le partecipazioni ammontavano ad almeno il 20%. Dal momento in cui una partecipazione scendeva al di sotto di questa quota l'Autorità fiscale non poteva di conseguenza più riprenderli, nemmeno se erano stati effettuati quando la partecipazione superava ancora la soglia. A partire dall'esercizio 2011 il recupero degli ammortamenti può essere operato anche quando la quota di partecipazione scende al di sotto del limite del 10%, se il valore venale dei diritti di partecipazione ammontava ad almeno 1 milione di franchi alla fine dell'anno fiscale precedente la ripresa di valore.

## 5.

**La Riforma III dell'imposizione delle imprese**

Il Rapporto intermedio dell'organo di coordinamento all'attenzione del DFF concernente le misure volte a rafforzare la competitività fiscale (Riforma III dell'imposizione delle imprese) propone il passaggio dal metodo della riduzione per partecipazioni al sistema di esenzione diretta dei ricavi da partecipazione, mediante un conto distinto. La Svizzera si allineerebbe così alla maggioranza dei Paesi, che già escludono i ricavi da partecipazione dalla base di calcolo dell'imposta sull'utile.

**Disclaimer:**

Le considerazioni del presente contributo sono espresse dall'autrice a titolo personale e non vincolano in alcun modo la Divisione delle contribuzioni.

**Elenco delle fonti fotografiche:**

[http://i.yimg.com/bt/api/res/1.2/MRB.b2tfOymGxETThTjLOA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYxMA--/http://globalfinance.zenfs.com/it\\_IT/Finance/FIN\\_FTP\\_ART\\_IT\\_REPROCESS/franchi.jpg](http://i.yimg.com/bt/api/res/1.2/MRB.b2tfOymGxETThTjLOA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYxMA--/http://globalfinance.zenfs.com/it_IT/Finance/FIN_FTP_ART_IT_REPROCESS/franchi.jpg) [05.10.2013]

<http://www.ticinoweekend.ch/media/2013/03/burgen-von-bellinzona-berg-371-0.jpg> [05.10.2013]

[1] Circolare AFC n. 27, del 17 dicembre 2009, capitolo 2.3.2.

[2] Circolare AFC n. 6, del 6 giugno 1997 ("Capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative").

[3] Circolare AFC n. 27, del 17 dicembre 2009, capitolo 2.5.2; Circolare AFC n. 9, del 9 luglio 1998, capitolo 2.5.2.